

CONTRATTO DI COMODATO

Tra

AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA in persona del suo Presidente pro tempore Fabrizio Panesi
,con sede in Massa via Aurelia Ovest n. 193, Codice Fiscale/Partita IVA 00060950458, ivi domiciliato e
che d'ora in avanti chiamata "Comodante"

e

la Ditta....., in persona del rappresentante legale ed avente Sede
inMassa Via p. iva in
avanti denominata "Comodataria"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) VALORE DEGLI ALLEGATI

Gli allegati elencati al successivo art. 36 o comunque qui richiamati costituiscono parte integrante
del presente Contratto e come tali le Parti li ratificano.

2) OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 La Comodante concede in uso gratuito alla Comodataria i distributori, i serbatoi nonché tutti gli ulteriori
beni costituenti l'impianto per la distribuzione dei carburanti ubicato in Massa (Ms) Via della
Repubblica 126 loc Ronchi n. impianto 34306 (d'ora in avanti denominato "Impianto") in
accordo a quanto stabilito nel presente Contratto.

Il tutto più dettagliatamente descritto nel verbale di consegna e nella planimetria, allegati al presente
contratto.

2.2 La Comodante concede inoltre alla Comodataria licenza gratuita d'uso dei marchi di sua proprietà
(d'ora in avanti denominati "Marchi").

3) SCOPO DEL CONTRATTO

3.1 L'Impianto è concesso in uso gratuito allo scopo di consentire alla Comodataria, quale libero
imprenditore, secondo le normative vigenti, di svolgere l'attività di distribuzione di carburanti e
combustibili e l'utilizzo di carburanti, lubrificanti e prodotti petroliferi connessi (d'ora in avanti
denominato "Servizio"), forniti dalla Comodante o da ditta da essa designata in forza di
contratto di fornitura in esclusiva (d'ora in avanti denominato "Contratto di Fornitura").

4) DURATA DEL CONTRATTO E CONDIZIONI RISOLUTIVE

4.1 La durata del presente Contratto è di sei anni decorrenti dalla data di cui al verbale di consegna di cui al precedente articolo 2 e, in difetto di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un ulteriore periodo di tempo di sei anni.

4.2 La comodante, nei primi sei mesi di durata del Contratto, potrà recedere dal Contratto stesso senza necessità di motivazione, in qualsiasi momento, a mezzo lettera raccomandata A.R. o P.E.C. con quindici giorni di preavviso, considerato tale periodo quale periodo di prova.

4.3 L'efficacia del Contratto è comunque risolutivamente condizionata:

- a) alla cessazione d'efficacia, a qualsivoglia titolo o ragione, dell'autorizzazione/concessione di installazione ed esercizio dell'Impianto;
- b) alla cessazione d'efficacia, a qualsivoglia titolo o ragione, dell'atto, con il quale la Comodante ha eventualmente acquisito la disponibilità del suolo, sia esso pubblico o privato, sul quale insiste l'Impianto;
- c) alla cessazione d'efficacia, a qualsivoglia titolo o ragione, delle ulteriori concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed altri atti necessari per l'installazione e l'esercizio dell'Impianto stesso;
- d) alla mancanza o perdita da parte della Comodataria dei requisiti di cui alla Legge 31/5/1965, n° 575 ed al D. Lgs n° 490 del 1994, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n° 252 del 1998 (Normativa Antimafia).

Avverandosi per qualsiasi motivo o causa anche una solamente delle condizioni risolutive di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), l'efficacia del Contratto cesserà definitivamente con effetto immediato, con obbligo della Comodataria di riconsegnare senza indugio alla Comodante tutto quanto ne costituisce oggetto, nei termini e con le modalità di seguito previste.

Laddove abbia conoscenza anticipata del prossimo avverarsi di una o più delle condizioni risolutive di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), la Comodante ne darà comunicazione alla Comodataria la quale, alla scadenza del termine indicato nella comunicazione medesima, dovrà immediatamente riconsegnare tutto quanto oggetto del presente Contratto in modo che la Comodante possa rientrare nella piena disponibilità dell'impianto. In caso di ritardo nella riconsegna si applicheranno nei confronti della Comodataria le penali di cui al successivo art. 21, salvo il maggior danno.

4.4 Il presente Contratto è inoltre strettamente collegato al Contratto di Fornitura. Pertanto la risoluzione

o cessazione per qualsiasi ragione o causa di uno di questi contratti comporterà il venir meno e la risoluzione di diritto anche degli altri.

5) TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

5.1 Titolare del Contratto è la Comodataria che oggi lo sottoscrive.

5.2 Resta peraltro convenuto quanto segue.

5.2.1 Nel caso in cui il Contratto sia intestato ad una persona fisica, il suo decesso o la sua interdizione determinerà la risoluzione del Contratto salva l'ipotesi in cui, da parte del coniuge o parenti della Comodataria entro il secondo grado, con esclusione degli ascendenti, venga provato che gli stessi abbiano costantemente coadiuvato la Comodataria, per almeno sei (6) mesi consecutivi nel corso dell'ultimo anno, nella gestione amministrativa e commerciale dell'Impianto. In tale ipotesi la continuazione della gestione dell'Impianto avverrà alle stesse condizioni della dante causa.

Tale continuazione del rapporto contrattuale, soggetta peraltro alla facoltà di recesso da parte della Comodante nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 4.2, dovrà essere richiesta da chi ne avrà titolo entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dal verificarsi dell'evento risolutivo anzidetto.

Se gli aventi diritto saranno più di uno, dovrà essere dagli stessi congiuntamente indicato il titolare responsabile del Contratto tra essi prescelto, ferma la solidarietà da un punto di vista economico di tutti gli aventi titolo del deceduto/interdetto che non abbiano espressamente rinunciato.

In difetto delle condizioni sopra indicate, la Comodante si riserva il diritto di recedere dal contratto senza preavviso, con semplice comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C..

5.2.2 Nel caso in cui il Contratto sia intestato ad una società legalmente costituita, essendo stipulato esclusivamente in considerazione del tipo di società, delle persone dei soci, della misura della loro partecipazione al capitale della società, degli amministratori e delle persone alle quali è attribuita l'effettiva gestione, si conviene che qualsiasi mutamento anche di uno solo di questi elementi essenziali, e quindi anche, non ultima, la cessione totale o parziale della partecipazione al capitale da parte dei soci, consentirà alla Comodante di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento successivo all'intervenuta variazione di uno degli elementi sopra descritti in assenza di previo accordo scritto tra le Parti, con semplice comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C. e senza necessità di preavviso.

Pertanto qualsiasi richiesta di variazione degli elementi sopra descritti dovrà essere sottoposta preventivamente per iscritto al benestare della Comodante.

6) USO DELL'IMPIANTO

6.1 La Comodataria si obbliga a mantenere costantemente aperto l'Impianto o in modalità post-pay o in modalità pre-pay, nel rispetto dell'orario minimo di apertura ed adeguandosi immediatamente a nuove disposizioni che dovessero incidere sulla disciplina degli orari di apertura, assicurando in ogni evenienza la regolarità e continuità del Servizio. La comodataria dovrà osservare quanto previsto dalla legge regionale n.62/2018,art.96,e nuove eventuali successive disposizioni in materia.

6.2 Salvo diverse disposizioni emanate dalle competenti Autorità, la Comodataria, durante le ore di apertura, si obbliga a mantenere accese tutte le insegne pubblicitarie quando la luce solare non sia sufficiente ed a tenere esposti, con le modalità comunque previste, i prezzi di vendita al pubblico secondo quanto previsto da normative, regolamenti ed accordi di tempo in tempo vigenti nonché a tenere esposte, nei casi richiesti, le caratteristiche dei prodotti venduti.

6.3 Per consentire alla Comodataria di potersi concedere un periodo di riposo, l'esercizio dell'Impianto affidatole potrà rimanere sospeso per un periodo di due settimane consecutive ogni anno solare da concordare con la Comodante, previo assenso delle Autorità competenti.

Nel rispetto delle disposizioni delle Autorità competenti, al fine di contemperare le esigenze aziendali con la facoltà di cui sopra, la Comodataria e la Comodante concorderanno, entro il 30 Aprile di ogni anno, o comunque entro i termini fissati dalle Autorità competenti, l'eventuale periodo di sospensione.

6.4 La Comodataria si impegna ad utilizzare diligentemente - secondo le normative vigenti, le istruzioni per l'uso fornite dai costruttori e le indicazioni della Comodante - tutte le attrezzature ivi incluse quelle informatiche, di automazione e telematiche che la stessa Comodante metterà a sua disposizione.

6.5 La Comodataria si impegna altresì a fornire tutte le informazioni sui dati di vendita e ad inviare mensilmente (entro il 3° giorno del mese successivo) i dati di vendita del carburante su modulo predisposto appositamente dalla comodante e alla fine di ogni anno solare, su eventuale richiesta della Comodante, una certificazione dei dati di vendita annuali nelle forme e con le modalità richieste dalla Comodante medesima, consentendo a quest'ultima di visionare ed estrarre copia dei documenti fiscali quali registro dell'Agenzia delle Dogane, e DAS.

7) SPESE E MANUTENZIONE

7.1 Sono a carico della Comodataria tutte le tasse, imposte, spese per l'esercizio dell'Impianto quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle per asporto e smaltimento a termine

di legge dei rifiuti ed acque/scarichi prodotti dall'esercizio dell'Impianto e dalle sue attività, le spese per l'illuminazione, per le utenze ed il consumo dell'energia elettrica, della forza elettromotrice, dell'acqua e delle linee di comunicazione, le spese relative al controllo metrico degli apparecchi di erogazione, quelle per la ricarica degli estintori, nonché quelle per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio (e relativi rinnovi) riguardanti la Comodataria.

7.2 Sono invece a carico della Comodante le eventuali spese relative a tasse, ad esempio imposte, canoni ed affitti relativi all'oggetto del Contratto (imposte e oneri relativi agli immobili, all'allacciamento delle fognature, esclusi i costi per lo smaltimento delle acque/scarichi, all'occupazione di suolo pubblico, ai passi carrai e pedonali, alle insegne pubblicitarie, alla pubblicità stradale).

7.3 La manutenzione dell'Impianto rimarrà a carico della Comodante.

7.4 Iniziative commerciali : la Comodataria si impegna a sostenere al 50% in compartecipazione con la Comodante le spese relative alle iniziative commerciali che la Comodante deciderà di intraprendere in partnership con la Compagnia autorizzata alla vendita dei prodotti oil e non oil, quali ,a titolo di esempio, promozioni sulla vendita self-service o su particolari prodotti (es: diesel ecologico).

8) RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, IGIENE DEL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

8.1 Fermo l'obbligo gravante sulla Comodante ai sensi del precedente art. 7.3. di provvedere alla manutenzione dell'Impianto, la Comodataria si obbliga:

- a) ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'Impianto conservandolo in stato di pulizia e decoro e facendo quanto necessario per la sua custodia, ponendo particolare attenzione a prevenire possibili accadimenti che possano essere comunque di pregiudizio alla salvaguardia della salute, dell'ambiente o della sicurezza;
- b) ad osservare e fare osservare al proprio personale tutte le norme di legge e di regolamento relative all'Impianto ed a quant'altro oggetto del Contratto, nonché all'uso degli apparecchi di distribuzione carburanti, al corretto utilizzo degli scarichi comunque esistenti presso l'Impianto ed in particolare al corretto smaltimento dei rifiuti comunque classificati, degli olii esausti, delle acque nere e delle acque reflue ed alla corretta gestione del sistema di recupero vapori della benzina;
- c) ad osservare tutte le norme in vigore relative alla disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alle norme in tema di assunzione, assicurazioni obbligatorie, sicurezza ed igiene del lavoro;

d) a riconoscere al proprio personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria, sia nazionali che aziendali.

8.2 La Comodataria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela ambientale relative alla gestione dell'Impianto. Si obbliga inoltre ad attenersi alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare a procedere alla valutazione del rischio, alla redazione dei documenti di cui agli artt. 26 e 28 del Decreto stesso nonché ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 18 del medesimo Decreto, non solo relativamente alla distribuzione dei carburanti, ma anche per tutte le altre eventuali attività dalla stessa Comodataria comunque esercitate, aggiornando le valutazioni ogni qualvolta dovesse essere intrapresa una nuova attività o siano modificate quelle esistenti nell'ambito dell'Impianto ed adottando tutte le necessarie ed opportune salvaguardie sulla base della valutazione del rischio per la tutela della salute e della sicurezza di propri dipendenti, e/o collaboratori e/o terzi.

La Comodataria si impegna altresì ad osservare in particolare gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento connessi all'attività di gestione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La Comodataria si impegna inoltre a fornire, se richiesta, la documentazione comprovante il pieno adempimento alle disposizioni di legge in materia di informazione, formazione ed addestramento.

8.3 Qualsiasi fatto o evento, che la Comodataria possa accertare con la diligenza del buon padre di famiglia, avesse ad alterare la predisposizione dell'Impianto affidatole, dovrà essere immediatamente comunicato alla Comodante.

La Comodataria dovrà inoltre porre in essere, se il caso lo richiede, senza ritardo e con la diligenza del buon padre di famiglia, tutte quelle iniziative intese ad eliminare o ridurre gli effetti e le conseguenze dei fatti ed eventi pericolosi, dandone comunicazione immediata alla Comodante con ogni mezzo e fornendone conferma per iscritto mediante utilizzo di telegramma e/o PEC. In tal caso la Comodante potrà disporre la sospensione dell'esercizio dell'Impianto per il tempo strettamente necessario.

9) DANNI

9.1 La Comodataria condurrà l'Impianto a suo rischio e sua esclusiva responsabilità. Si intendono pertanto a carico della Comodataria stessa i danni a cose e persone che, comunque, siano in relazione all'uso e all'esercizio dell'Impianto, anche se cagionati dal personale adibito all'Impianto stesso, o che derivino dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto e/o dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni dettate dalle vigenti normative di legge e/o dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto direttamente o

indirettamente a carico della Comodataria medesima.

9.2 Nell'ipotesi di eventi dannosi cagionati all'Impianto da terzi, la Comodataria dovrà diligentemente raccogliere i dati identificativi del danneggiante, nonché ove possibile una sua assunzione per iscritto di responsabilità, ed i dati identificativi dei terzi presenti, avvertendo immediatamente la Comodante con comunicazione scritta. Per i danni cagionati da terzi per i quali non è stata possibile l'identificazione, la stessa dovrà provvedere immediatamente a presentare denuncia alle Autorità competenti ed a inviarne copia, alla Comodante entro 48 ore dalla data di presentazione della denuncia. Nel caso in cui la Comodataria non provveda ai sopra citati adempimenti, risponderà nei confronti della Comodante dei danni suddetti, come del pari risponderà nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o non corretti e non sia in grado successivamente di poterli confermare eventualmente anche davanti a un Magistrato che dovesse essere chiamato a decidere la controversia promossa per il risarcimento dei danni stessi.

10) PIGNORAMENTI E SEQUESTRI

10.1 Nel caso di pignoramenti o sequestri che abbiano a colpire beni costituenti l'Impianto, la Comodataria dovrà informare l'Ufficiale Giudiziario procedente del titolo in forza del quale detiene i beni stessi ed immediatamente - a mezzo telegramma e/o PEC - dovrà informare la Comodante dell'evento al fine di consentirle di intraprendere le più tempestive ed opportune azioni.

11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DELLE ATTREZZATURE E DIVIETO DI MODIFICA DELL'IMPIANTO

11.1 Trattandosi di accordo "intuitu personae", e cioè stipulato in considerazione della persona e comunque delle caratteristiche della Comodataria, questa non potrà cedere il presente Contratto od affidarne ad altri, in qualsiasi forma, la sua esecuzione, anche solo parziale, nonché cedere in tutto od in parte le attrezzature costituenti l'Impianto.

11.2 Alla Comodataria è inoltre vietato apportare modifiche ed effettuare spostamenti dei beni facenti parte dell'Impianto, in particolare (senza limitazione) apportare modifiche ai dispositivi di protezione e sicurezza, nonché eseguire sui medesimi beni lavori ed opere di qualsiasi natura, a meno che non espressamente autorizzati in via preventiva e per iscritto dalla Comodante, nonché utilizzare in modo diverso i fabbricati e gli spazi esterni rispetto all'attuale destinazione, nonché infine esercitare attività non consentite dalla Comodante, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto e di quelli ad esso collegati.

In particolare la Comodataria si obbliga a:

a) curare imprenditorialmente l'esecuzione del Contratto;

- b) non mutare le scritte, i segni distintivi e le insegne pubblicitarie, anche luminose, che la Comodante ha installato o farà installare nell'ambito dell'Impianto e, in relazione all'oggetto del Contratto, a non installarne altre senza il preventivo benestare scritto della Comodante. Resta peraltro inteso che la Comodataria non potrà esporre propri marchi, insegne e simboli di linea architettonica in contrasto o che comunque possano creare confusione con quelli della Comodante o reclamizzare prodotti in concorrenza con quelli oggetto di esclusiva a norma del presente Contratto e/o del Contratto di Fornitura;
- c) non utilizzare, se non in caso di previo consenso scritto della Comodante, strutture costituenti l'Impianto per fornire messaggi ed informazioni pubblicitarie, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto e di quelli ad esso collegati;
- d) non stipulare accordi di alcun genere a qualsiasi titolo con terzi, onerosi o gratuiti, allo scopo di far subentrare questi ultimi nel rapporto di gestione con la Comodante.

12) MUTAMENTI RISPETTO ALLE SITUAZIONI ATTUALI DELL'IMPIANTO

12.1 È facoltà insindacabile della Comodante modificare, ristrutturare, trasferire, rimuovere a seguito di definitiva chiusura, l'Impianto in qualsiasi momento con il solo obbligo nei confronti della Comodataria di preavviso di sei mesi.

Verificandosi gli eventi di cui sopra, la Comodante avrà facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi con sei mesi di preavviso, senza che la Comodataria possa avanzare richiesta alcuna alla Comodante.

12.2 Nei casi di modifica o ristrutturazione dell'Impianto, qualora l'Impianto medesimo, sulla base del progetto di modifica o ristrutturazione approvato, sia di equivalente importanza con riferimento alla dimensione delle strutture ed alle attività complementari esercitate, la Comodante non potrà avvalersi della predetta condizione risolutiva cosicché il Contratto ed il Contratto di Fornitura, nonché altri eventualmente collegati resteranno efficaci sino alla propria scadenza anche nel caso in cui i lavori di modifica o ristrutturazione impongano una temporanea sospensione delle attività di vendita, senza obblighi di indennizzo o risarcimento a carico della Comodante.

12.3 In entrambi i casi sub 12.1 e 12.2 la Comodataria, decorso il periodo di preavviso di sei mesi sopra indicato, avrà l'obbligo di riconsegnare l'intero Impianto alla Comodante. In caso di mancata restituzione la Comodataria sarà tenuta a corrispondere alla Comodante la penale prevista dall'art. 21 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna.

12.4 Nel caso di revoca per pubblico interesse della autorizzazione/concessione relativa all'Impianto, con sostituzione di altra autorizzazione/concessione relativa ad un nuovo impianto, la Comodataria

avrà diritto di prelazione in ordine alla gestione del nuovo impianto in sostituzione dell'impianto precedentemente gestito.

12.5 Nei casi in cui la prestazione del Servizio sia impedita per cause di forza maggiore, il Contratto e quelli ad esso collegati saranno sospesi sino alla cessazione dell'evento di forza maggiore, senza obblighi di indennizzo o risarcimento a carico della Comodante. In tali evenienze, la durata del Contratto, determinata ai sensi del precedente art. 4.1., si intenderà prolungata di un periodo corrispondente a quello della sospensione.

12.6 È facoltà insindacabile della Comodante di cedere l'impianto in qualsiasi momento.

13) CONTROLLO E FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

13.1 Nella conduzione dell'impianto la Comodataria si obbliga a:

- a) gestire l'impianto secondo la diligenza prevista dall'art. 1176 cod. civ., e nel rispetto della L. R. 62/2018 (art. da 57 A 72 e da 96 a 99) ed in conformità alle istruzioni e disposizioni contenute nel Manuale del Gestore e nella Lettera Comportamentale che la Comodataria dichiara di aver ricevuto e di ben conoscere;
- b) mantenere sotto controllo, con la massima cura ed attenzione, facendo uso di tutti i mezzi tecnici in dotazione dell'impianto, la tenuta dei serbatoi ed il corretto funzionamento dei dispositivi di misurazione per l'erogazione, facendo attenzione a porre in essere ogni iniziativa immediata per evitare dispersioni che possano danneggiare l'ambiente e procedendo alle periodiche verifiche sul corretto funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria;
- c) notificare immediatamente per iscritto alla Comodante gli eventuali malfunzionamenti riscontrati, confrontando costantemente le risultanze del Registro dell'Agenzia delle Dogane con le effettive giacenze dei serbatoi dell'impianto;
- d) verificare che l'impianto mantenga le sue caratteristiche strutturali e di uso, dandone in difetto immediata comunicazione scritta alla Comodante.

13.2 Resta peraltro inteso che la Comodante dovrà rispondere di eventuali perdite di prodotti che siano derivate da usura o da difetto di installazione delle attrezzature, sempre che il fatto sia stato notificato tempestivamente per iscritto dalla Comodataria e che quest'ultima abbia assolto agli obblighi di cui sopra.

14) DIVIETO DI MANOMISSIONE DEI SIGILLI

14.1 È fatto tassativo divieto alla Comodataria di manomettere, per qualsiasi ragione, i sigilli apposti alle attrezzature dell'impianto dalla Comodante o da chi da essa designato e quanti altri apposti o fatti apporre dalle competenti Autorità.

L'Impianto è predisposto in modo che la Comodataria possa controllare i livelli dei prodotti in cisterna indipendentemente dalla rimozione dei sigilli.

15) ISPEZIONE

15.1 La Comodante o ditta da essa designata avrà libero accesso in ogni tempo nell'area dell'Impianto e negli immobili facenti parte di questo, allo scopo di esaminare i registri e le scritture contabili, lo stato di manutenzione dell'Impianto, le scorte, la qualità dei prodotti e l'osservanza da parte della Comodataria di ogni altro obbligo derivante dal presente Contratto o dalla legge.

16) LICENZE DI ESERCIZIO

16.1 La licenza di esercizio prevista sarà intestata alla Comodataria, la quale dovrà anche provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico o del registro di conto deposito per i prodotti di proprietà della Comodante.

17) CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

17.1 Le Parti convengono che il Contratto e quelli ad esso collegati, ivi compreso il Contratto di Fornitura, si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento contestato dei termini di pagamento delle forniture così come stabilito nel collegato Contratto di Fornitura;
- b) violazione nell'acquisto e/o nella rivendita dei prodotti petroliferi in esclusiva in base agli accordi e normative vigenti;
- c) comprovata alterazione o manipolazione da parte della Comodataria, con intenti fraudolenti, dei prodotti petroliferi in esclusiva;
- d) manomissione fraudolenta dei sigilli e di ogni strumento di misurazione rilevata da organi di Polizia Giudiziaria;
- e) grave o ripetuta violazione, contestata dalla Comodante, di disposizioni di legge, decreti e normative di attuazione che possano determinare, in modo certo ed univoco, danni alla Comodante;
- f) rimozione, alterazione ed illecita apposizione o utilizzo dei segni distintivi dei Marchi di proprietà della Comodante;
- g) cessione del Contratto o modifica della titolarità della gestione;
- h) chiusura anche parziale dell'Impianto in mancanza di preavviso e relativa autorizzazione .

La risoluzione di diritto si verificherà nel momento stesso in cui la Comodante dichiarerà, mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C., alla Comodataria che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa invocata.

18) SOSPENSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

18.1 In caso di reati, anche fiscali, purché non conseguenti a meri errori materiali di trascrizione di dati su registro dell'Agenzia delle Dogane, commessi dalla Comodataria, anche in concorso con propri dipendenti, attinenti all'esercizio dell'Impianto risultanti da comunicazioni giudiziarie o verbali dell'Amministrazione Finanziaria, la Comodante potrà richiedere la riconsegna immediata dell'Impianto ed il Contratto rimarrà così sospeso nella sua efficacia fino all'emanazione di sentenza definitiva.

18.2 Durante il periodo di sospensione la Comodante potrà gestire l'Impianto in proprio o affidarlo a terzi.

18.3 Nel caso in cui intervenga una sentenza definitiva di condanna e/o provvedimento equipollente, la Comodante si riserva il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. da esercitarsi mediante raccomandata A.R. o P.E.C., con un preavviso di trenta giorni.

Nel caso in cui invece la Comodataria venga assolta con sentenza definitiva, il Contratto riprenderà a decorrere per tutto il tempo ancora mancante alla sua scadenza prima del periodo di sospensione, fermo quanto previsto al precedente articolo 4.2.

In ogni caso viene espressamente escluso il diritto di indennizzo a favore della Comodataria ed in danno della Comodante.

19) RICONSEGNA DI QUANTO OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO

19.1 Nelle ipotesi di sospensione del Contratto di cui agli articoli 18.1., 18.2. di risoluzione del medesimo di cui agli articoli 11.2. – c), 17 e 32.2., di recesso di cui agli articoli 4.2., 5.2, 18.3 e 32.2., di avveramento della condizione risolutiva di cui agli articoli 4.3. e 4.4. così come alla naturale scadenza del Contratto secondo quanto previsto dall'art. 4.1. e, comunque, in ogni caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, l'Impianto dovrà essere riconsegnato immediatamente dalla Comodataria libero da persone e da cose, alla Comodante o a persona da questa designata, senza particolari formalità.

19.2 Contestualmente alla riconsegna sarà redatto verbale di constatazione dello stato dell'Impianto.

In difetto di presenza della Comodataria l'accertamento sarà effettuato in via definitiva dalla Comodante.

All'atto della riconsegna dell'Impianto, a qualunque motivo riferibile, si procederà altresì all'inventario delle merci di proprietà della Comodataria o affidatele dalla Comodante o da ditta da essa designata.

19.3 La Comodante avrà la facoltà di rilevare, al valore di mercato, le eventuali attrezzature che la Comodataria avesse installato nell'Impianto da lei condotto in seguito a precisa autorizzazione scritta della Comodante. Quanto non autorizzato dalla Comodante per iscritto dovrà invece essere rimosso a cura e spese della Comodataria con obbligo di riduzione in pristino dei luoghi.

20) OBBLIGO DI PREAVVISO

20.1 Nel caso in cui la Comodataria dovesse recedere dal Contratto anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, dovrà comunicare, con raccomandata A.R. o P.E.C., tale sua decisione con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui intende riconsegnare l'Impianto.

Fino alla scadenza del preavviso resteranno in essere tutti gli obblighi di cui al presente Contratto e solo con la tempestiva consegna la Comodataria sarà liberata dagli obblighi suddetti.

Per i giorni di mancato preavviso, ovvero nel caso di ritardo rispetto alla data di riconsegna stabilita, saranno a carico della Comodataria le penali di cui al successivo art. 21.

21) PENALI

21.1 Verificandosi una qualsivoglia ipotesi di sospensione, risoluzione o, comunque, cessazione del Contratto, ivi incluso il recesso, così come alla naturale scadenza del Contratto, la Comodataria, laddove non ottemperi all'obbligo della riconsegna dell'Impianto nel rispetto dei termini previsti dai precedenti applicabili articoli o di quelli indicati dalla Comodante, sarà tenuta a corrispondere alla Comodante medesima una penale giornaliera di Euro 500,00, oltre l'eventuale maggiore danno.

22) MANLEVA

22.1 La Comodataria si obbliga a manlevare ed a tenere indenne la Comodante senza ritardo per ogni e qualsiasi responsabilità, addebito o richiesta di risarcimento proveniente da terzi, includendo tra essi i propri dipendenti e le persone comunque facenti capo alla sua organizzazione, in conseguenza della violazione di anche uno solo degli obblighi previsti a suo carico dalle vigenti normative o dal Contratto ovvero anche solo allorché, pur non essendo accertata la violazione di alcun obbligo, di fatto l'esercizio dell'attività di impresa abbia comunque arrecato un pregiudizio a terzi.

23) ESERCIZIO SOSTENIBILE DELL'IMPIANTO

23.1 È volontà delle Parti contraenti che l'Impianto sia gestito dalla Comodataria nel puntuale rispetto delle condizioni ambientali circostanti.

Pertanto la Comodataria si obbliga ad ottemperare a tutte le norme, regole e tecniche che consentano il massimo rispetto dell'ambiente esterno e segnatamente a pretendere dal proprio personale la migliore cura nell'osservanza delle norme e regole tecniche, di cortesia verso la clientela, il rispetto delle disposizioni igienico- sanitarie ed ambientali relative all'attività svolta, assicurando inoltre il decoro dell'area facente parte dell'impianto e provvedendo altresì allo smaltimento a termini di legge dei rifiuti prodotti.

24) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

[se la Comodataria è una persona fisica

24.1 Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, la Comodataria dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal fornitore dei prodotti e dei carburanti in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.

[se la Comodataria è una società

24.2 La Comodataria dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto del documento Modello "231" elaborato dal fornitore di cui al punto precedente, in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica, dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, la Comodataria dichiara di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti della Comodante a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto.

24.3 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per la Comodante, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà la facoltà alla Comodante di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata o p.e.c., contenente la sintetica descrizione della circostanza di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Nell'eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, la Comodante avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata o p.e.c., contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l'esercizio della facoltà sopra citata sarà acconsentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell'Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall'Autorità Giudiziaria. L'esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno della Comodataria, in ogni caso addebitandole tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di malleverare la Comodante per qualsiasi azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

25) RINVIO

25.1 Per quant'altro non espressamente previsto dal presente Contratto, le Parti richiamano e dichiarano applicabili le vigenti norme del Codice Civile e in particolare gli artt.1803 e ss.

26) FORO ELETTIVO

26.1 Ogni controversia derivante o comunque connessa con il Contratto sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro del Tribunale di Massa, così intendendosi consensualmente ed espressamente derogata ogni norma che determini o consenta una diversa competenza territoriale.

27) ELEZIONE DI DOMICILIO

27.1 Ai fini del Contratto la Comodante dichiara di eleggere domicilio nel luogo indicato in epigrafe e la Comodataria presso l'Impianto, riconoscendo entrambe che, in assenza di previa elezione, per iscritto, di nuovo e differente domicilio, ogni comunicazione effettuata nei luoghi suddetti, anche se non più abitati, dovrà intendersi come regolarmente portata a conoscenza dell'altra Parte qui costituita senza possibilità di eccezione alcuna.

28) FIDEIUSSIONI

La Comodataria, a fronte degli obblighi che le derivano dal presente atto, si impegna a contrarre una fideiussione bancaria o assicurativa per l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00), valida per sei anni, come da contratto stesso.

29) SPESE DI CONTRATTO

29.1 Tutte le spese di stipulazione del Contratto e sua registrazione sono a carico della Comodataria.

30) RINUNCIA

30.1 Il fatto che in qualsiasi momento la Comodante non esiga dalla Comodataria l'adempimento di uno qualsiasi dei termini, delle condizioni e delle pattuizioni qui contenute non potrà essere in alcun modo considerato quale rinuncia ad ottenere tale adempimento, potendo la Comodante in qualsiasi momento chiedere alla Comodataria l'esatto e completo adempimento di tali termini, condizioni e pattuizioni.

31) CONFORMITÀ NORMATIVA

31.1 Qualora una o più clausole del Contratto dovessero essere dichiarate contrarie alla legge, ivi compresa la normativa UE, da competenti Autorità, il Contratto continuerà ad avere piena e completa efficacia per la parte non inficiata da siffatta dichiarazione.

32) CODICE ETICO

32.1 La Comodataria dichiara di essere a conoscenza del "Codice Etico" del fornitore di cui ai punti precedenti, e si impegna ad attenersi rigorosamente ai principi contenuti nei suddetti

documenti. In particolare la Comodataria si impegna ad astenersi da:

- a) offrire provvigioni, emolumenti ed altre utilità a dipendenti o funzionari della Comodante;
- b) concludere accordi commerciali stipulati in proprio da dipendenti o funzionari della Comodante che possano ledere gli interessi della Comodante;
- c) intraprendere attività commerciali o sottoscrivere accordi con terzi suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi della Comodante e configgere con gli stessi;
- d) procurare ai dipendenti o funzionari della Comodante vantaggi non patrimoniali e dispensare agli stessi donativi sotto forma di regalie, messa a disposizione di mezzi di trasporto, offerte di ospitalità non contenuti entro certi limiti di quanto normalmente ammesso dai comuni canoni di etica commerciale.

32.2 Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate costituirà grave inadempimento al contratto e darà la facoltà alla Comodante di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata.

33) TUTELA DEI DATI PERSONALI

33.1 Ai fini della gestione del Contratto, la Comodante, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), informa la Comodataria che i dati da questa comunicati o altrimenti acquisiti verranno trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:

- consentire la corretta gestione ed esecuzione normativa, tecnica ed economica del Contratto e l'adempimento degli eventuali obblighi legali connessi;
- consentire la reportistica aziendale necessaria alla gestione del Contratto e dei rapporti che eventualmente si instaurano con la Comodataria.

Per la prima finalità sopra descritta il conferimento dei dati personali è necessario, senza di esso non potrà essere perseguita la relativa finalità e il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato.

Per la seconda finalità sopra descritta, il conferimento dei dati personali è facoltativo ed è richiesto il consenso per il relativo trattamento. La Comodante è inoltre abilitata a trattare i dati senza il consenso della Comodataria nei casi previsti dall'art. 24 del Codice.

33.2 Il trattamento dei dati personali come sopra ricevuti avverrà per il tempo strettamente necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza, l'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali. I suddetti dati verranno "trattati" presso la sede della Comodataria nel senso stabilito dall'art. 4, comma 1 lett. a) del Codice, manualmente e/o

mediante l'utilizzo di strumenti informatici o comunque elettronici da parte di soggetti opportunamente nominati Incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice. Le unità aziendali preposte alla gestione del Contratto provvederanno a tutte le operazioni necessarie allo scopo, attraverso l'inserimento dei dati stessi in banche informatizzate e/o cartacee. I dati raccolti secondo le modalità sopraindicate potranno essere comunicati alle società di auditing/revisione e/o a consulenti esterni nonché a soggetti terzi quali ad esempio Pubbliche Autorità o società incaricate di svolgere attività connesse o strumentali all'esecuzione del Contratto, in qualità di autonomi Titolari o di Responsabili del Trattamento, in ogni caso limitatamente al perseguimento delle finalità sopra indicate. Il Titolare del Trattamento è A. C. Massa Carrara, in persona del presidente pro-tempore con sede in Massa Via Aurelia 193. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore, domiciliato come sopra presso la sede dell'Ente. La Comodataria potrà rivolgersi allo stesso Responsabile sopra citato al fine di conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, nonché per ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione. Ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 7 del Codice). Con la sottoscrizione del Contratto, la Comodataria, laddove necessario, acconsente espressamente al trattamento, ivi inclusa la comunicazione, con le modalità e per le finalità indicate nel presente articolo.

34) MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

34.1 La Comodataria riconosce l'esclusiva titolarità della Comodante per ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento dei Marchi di proprietà dell'A. C. Massa Carrara. E' inoltre fatto divieto alla Comodataria di: (i) incorporare i Marchi e/o parte degli stessi nei propri marchi, logo, o disegni; (ii) richiedere la registrazione di nomi a dominio contenenti i Marchi.

34.2 Le Parti convengono che, in caso di cessazione del Contratto a qualsiasi ragione o causa dovuta, la Comodataria è tenuta ad interrompere immediatamente l'uso dei Marchi sotto qualsiasi forma e a restituire ovvero, a richiesta della Comodante, a distruggere ogni materiale eventualmente ricevuto durante l'esecuzione del presente accordo quale, a titolo meramente esemplificativo: gli originali e le eventuali copie dei manuali operativi, dei listini, delle condizioni commerciali comunicate e di tutte le informazioni ricevute dalla Comodante in merito alle strategie e agli indirizzi commerciali relativi al Servizio oggetto del Contratto.

35) NEGOZIATO

35.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è stato tra loro liberamente negoziato in ogni aspetto e clausola. Ogni modifica a termini e condizioni dovrà essere parimenti negoziata e risultare in forma scritta.

36) ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti Allegati:

- 1) Verbale di consegna dei beni costituenti l'Impianto;
- 2) Planimetria dell'Impianto.

Massa , li.....

La Comodataria

La Comodante

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli:

4. Durata del contratto e condizioni risolutive
5. Titolarità del Contratto
7. Spese e manutenzione
9. Danni
11. Divieto di cessione del Contratto e/o delle attrezzature e divieto di modifica dell'Impianto
12. Mutamenti rispetto alle situazioni attuali dell'Impianto
15. Ispezione
17. Clausole risolutive espresse
18. Sospensione - Risoluzione del contratto
19. Riconsegna di quanto oggetto del presente Contratto
21. Penali
22. Manleva
24. Responsabilità amministrativa
26. Foro elettivo
28. Fideiussioni
29. Spese contrattuali
32. Codice Etico

La Comodataria

La Comodante